

Convenzione sulle prestazioni

tra la

Federazione svizzera di ginnastica FSG

e l'organizzazione, quale beneficiaria finale, per il versamento
di un

« Contributo federale COVID-19 2021 – 3a fase »

*La convenzione firmata deve essere caricata in formato PDF nel modulo
di richiesta online (STV-Admin).*

Nome dell'organizzazione richiedente

(in seguito denominata richiedente)

.....

Numero della società

(= nome utente per login, vedi lettera)

.....

Rappresentata da:

Cognome e nome del/la presidente

.....

**Cognome e nome di una seconda persona
dell'organizzazione richiedente**

.....

Richiedente ad es.

- associazione (associazione di ginnastica nazionale, cantonale, regionale)
- società
- centro élite o per la promozione di giovani speranze
- comitato d'organizzazione di eventi nello sport di massa e/o di prestazione
- comitato d'organizzazione di eventi sportivi internazionali nello sport di massa e/o di prestazione

Situazione iniziale e oggetto per contributi federali COVID-19 nell'anno 2021

- Le limitazioni dovute alla pandemia da COVID-19 hanno delle ripercussioni fortemente svantaggiose sullo sport. Al fine di attenuarle, il Parlamento ha deciso di fornire aiuti finanziari federali a favore dello sport per l'anno 2021 (esclusivamente da gennaio ad agosto). Con tali aiuti finanziari si vuole evitare che le strutture sportive svizzere fortemente caratterizzate dall'attività volontaria subiscano danni duraturi e quindi garantire anche in futuro la promozione dello sport.
- In questo contesto, tra l'Ufficio federale dello sport (UFSP) e Swiss Olympic è stata stipulata una convenzione secondo la quale, in base a una chiave di ripartizione elaborata dall'UFSP per settore sportivo, nel 2021 verranno versati contributi ai richiedenti tramite le federazioni sportive nazionali.
- Il presupposto per lo stanziamento dei contributi è costituito dai **Concetti di stabilizzazione** elaborati dalle federazioni sportive nazionali. Tali concetti indicano come e dove dovrebbero essere impiegati gli aiuti finanziari nel 2021 affinché le strutture promozionali di rilevanza sistemica dei settori sportivi e delle offerte sportive nello sport di massa e di prestazione, e attraverso tutte le fasce d'età, rimangano intatte dopo la crisi del coronavirus non solo a livello di federazione sportiva nazionale, bensì anche a livello cantonale/regionale, a livello di società nonché al di fuori delle strutture associative/di società (sport non organizzato).
- Nel quadro dell'elaborazione del Concetto di stabilizzazione, la FSG utilizza la presente richiesta per la valutazione del danno. Inoltre, sulla base di questa richiesta, al richiedente vengono imposti obblighi riguardo all'utilizzo nonché di reporting e controlling, mentre la FSG è libera di stipulare una convenzione separata con il richiedente.
- Nei confronti della Confederazione e di Swiss Olympic non possono essere avanzate pretese legali per la concessione di contributi COVID-19. Per il destinatario dei contributi il ricorso a vie legali nei confronti dell'Ufficio federale dello sport è escluso.

Direttive relative alla concessione di un contributo federale COVID-19 nel 2021

Le seguenti direttive devono essere rispettate dal richiedente:

- Un contributo finanziario della Confederazione per lo sport può essere richiesto se il richiedente, a seguito dei provvedimenti COVID-19, ha subito un danno **dal 1° settembre al 31 dicembre 2021** (esclusivamente manifestazioni sportive, per i dettagli vedere Q&A Swiss Olympic, 3a fase). Tra il danno fatto valere e la pandemia COVID-19 deve essere comprovata una causalità. Il contributo concesso non deve superare il danno comprovato.
- Il finanziamento di provvedimenti finanziati dall'ente pubblico o che portano a una riduzione di altri contributi di diritto pubblico o alla sostituzione di altri contributi pubblici non è consentito.
- Il richiedente, nel quadro del suo obbligo di riduzione del danno, deve dimostrare altre prestazioni di sostegno dell'ente pubblico in relazione al COVID-19 (ad es. indennità per lavoro ridotto, contributi da Comuni o Cantoni).
- Il richiedente ha adottato le misure di auto-aiuto ragionevolmente esigibili per contenere i danni.
- I contributi dal Pacchetto di stabilizzazione devono essere obbligatoriamente contrassegnati nel conto economico 2020 con l'indicazione «Contributo COVID-19 Pacchetto di stabilizzazione».
- I contributi non impiegati o non utilizzati per lo scopo indicato devono essere rimborsati. Un cambiamento di destinazione intenzionale dei contributi può portare a una pena convenzionale. La FSG si riserva la facoltà di rifarsi sul richiedente nel caso in cui

quest'ultimo, impiegando i contributi diversamente dallo scopo per cui sono stati concessi, risulta responsabile di una pena convenzionale.

- Al richiedente è noto che fornendo indicazioni non corrette o incomplete può essere ritenuto penalmente responsabile.
- Swiss Olympic prevede che le organizzazioni danneggiate siano in grado di coprire con i propri mezzi o di compensare con i propri sforzi
 - un danno finanziario fino al 10 % del bilancio 2021 o
 - un danno finanziario fino a CHF 20 000 nel caso di un bilancio superiore a CHF 200'000.

Le organizzazioni che hanno subito danni possono inoltrare una richiesta solo se soddisfano tale criterio.

- Se il richiedente non ha ancora inoltrato una richiesta né nella 1a, né nella 2a fase, egli è tenuto a dichiarare in aggiunta i danni risultati a seguito del coronavirus dal 1° gennaio al 31 agosto 2021 secondo i criteri della 2a fase (Q&A Swiss Olympic; vedi diagramma di flusso su <http://www.stv-fsg.ch/stabilizzazione>).
- Se il richiedente ha inoltrato una richiesta nella 1a fase (1.1. – 30.04.2021), tuttavia non nella 2a fase (1.1. – 31.08.2021), egli è tenuto a dichiarare in aggiunta i danni risultati a seguito del coronavirus dal 1° aprile al 31 agosto 2021 secondo i criteri della 2a fase (Q&A Swiss Olympic; vedi diagramma di flusso su <http://www.stv-fsg.ch/stabilizzazione>).
- Se il richiedente ha già inoltrato una richiesta per la 2a fase (1.1. – 31.08.2021), è necessario registrare unicamente la 3a fase (1.9. – 31.12.2021) secondo i criteri della 3a fase (Q&A Swiss Olympic)

Verifica della domanda di contributo e dell'impiego dei contributi

La domanda viene verificata dalla FSG ed eventualmente considerata nel quadro del suo Concetto di stabilizzazione.

Dopo l'approvazione del proprio Concetto di stabilizzazione e la sottoscrizione della convenzione con Swiss Olympic, la FSG informa il richiedente in merito alla quota della somma concessa alla FSG che è autorizzato a ricevere e successivamente procede al versamento di tale importo.

- La FSG informa il richiedente in merito all'impiego del contributo a lui destinato secondo quanto previsto dal proprio Concetto di stabilizzazione.
- La FSG verifica l'impiego del contributo da parte del richiedente. La FSG può richiedere il rimborso dei contributi non impiegati o non utilizzati secondo lo scopo per il quale sono stati concessi. In caso di violazione intenzionale dell'impiego dei contributi secondo lo scopo prefissato, la FSG rischia la comminatoria di una pena convenzionale, per cui al richiedente è noto di dover tenere indenne la FSG nella misura in cui l'ha causata.
- Al richiedente è noto che fornendo indicazioni non corrette o incomplete può essere ritenuto penalmente responsabile.

Swiss Olympic (rispettivamente l'ufficio di revisione di Swiss Olympic), l'Ufficio federale dello sport e il Controllo federale delle finanze hanno il diritto di consultare in ogni momento tutti i documenti giustificativi e la documentazione in relazione all'impiego dei contributi. Questo diritto compete anche alla FSG nel quadro del suo dovere di verifica nei confronti del richiedente. Di conseguenza il richiedente acconsente ai diritti di consultazione legati a un'eventuale verifica.

Il richiedente acconsente che Swiss Olympic possa elaborare i dati trasmessi dall'associazione sportiva nazionale (incluso l'inoltro all'Ufficio federale dello sport, al Controllo federale delle finanze, all'organo di revisione di Swiss Olympic o ai Cantoni) e pubblicarli, sempre che l'elaborazione e la pubblicazione dei dati siano di interesse pubblico.

Impegno

Il presente documento, dopo sottoscrizione giuridicamente valida da entrambe le parti, vale quale convenzione vincolante tra l'associazione sportiva e il richiedente. I dati indicati nella domanda sono stati forniti dal richiedente in modo veritiero. Il richiedente accetta i suoi obblighi qui indicati.

La convenzione deve essere inoltrata in duplice copia. Ogni parte riceve una copia firmata da entrambe le parti.

Tutti i documenti giustificativi e la documentazione in relazione alla domanda di contributo e al versamento sono soggetti a un obbligo di conservazione stabilito dalla legge pari a 10 anni. Il documento deve essere compilato, firmato, scansionato e caricato nel modulo di richiesta online su FSG-Admin entro il 21 febbraio 2022. La richiesta è valida solo se soddisfa i criteri menzionati.

Integrità

Il richiedente si impegna a favore di uno sport corretto e sicuro ed è tenuto a rispettare i principi della Carta etica (adottare lo stesso comportamento nei confronti di ogni persona; armonizzare l'attività sportiva e la vita sociale; rafforzare la responsabilità individuale e collettiva; incoraggiare rispettosamente senza esagerare; educare alla lealtà e al rispetto dell'ambiente; opporsi alla violenza, allo sfruttamento e alle molestie sessuali; rifiutare il doping e gli stupefacenti; rinunciare al tabacco e all'alcool nella pratica sportiva; contrastare ogni forma di corruzione).

Il richiedente si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la corruzione, inclusa la corruzione privata ai sensi dell'articolo 322octies 1 e 322novies 2 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0). Inoltre il richiedente garantisce che i propri rappresentanti, assistenti o altre persone incaricate dei suoi affari non offrano o accettino contributi ingiustificati o altri vantaggi.

Il richiedente è a conoscenza del fatto che una violazione della clausola d'integrità comporta lo scioglimento del contratto e il mancato pagamento dei contributi previsti o il rimborso dei contributi versati.

Domanda di contributo (da compilare da parte dell'organizzazione quale beneficiaria finale)

Con la presente il richiedente inoltra la seguente domanda di contributo per contributi finanziari e conferma tramite firma giuridicamente valida la veridicità e la legalità dei dati.

Termine di inoltro: 21 febbraio 2022 (caricamento nel modulo di richiesta online)

Totale somma dei danni richiesta / danno netto 3a fase COVID-19 secondo il «Modulo di richiesta online»	CHF	
--	------------	--

Prego rispondere alla seguente domanda:

L'organizzazione richiedente ha inoltrato una richiesta nella 2a fase SI NO

L'organizzazione richiedente ha inoltrato una richiesta nella 1a fase SI NO

Tramite firma si conferma che tutti i danni e le spese minori tra il 1.1. e il 31.08.2021 non ancora registrati sono stati completati nella richiesta per la 3a fase secondo i criteri per la 2a fase (Q&A Swiss Olympic).

.....
Organizzazione richiedente

.....
Luogo, data

.....
Firma

.....
Firma

.....
Nome e cognome del presidente

.....
Nome e cognome della seconda persona dell'organizzazione richiedente

Decisione (da compilare da parte della FSG)

Totale importo approvato	CHF	
---------------------------------	------------	--

Motivazione da parte della FSG se la domanda viene rifiutata o se la somma dei danni viene ridotta:

.....
.....
.....

Federazione svizzera di ginnastica

.....
Firma

.....
Firma

.....
Nome Cognome

.....
Nome Cognome

.....
Luogo, data: